

**BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, L.
431/1998 E S.M.I. - ANNUALITÀ 2021.**

Ambito n. 32 – Capofila IVREA

AGLIE', ALBIANO D'IVREA, ANDRATE, AZEGLIO, BAIRO, BANCHETTE, BOLLENGO, BORGOFRANCO D'IVREA, BORGOMASINO, BROSSO, BUROLO, CARAVINO, CAREMA, CASCINETTE D'IVREA, CHIAVERANO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, FIORANO CANAVESE, ISSIGLIO, IVREA, LESSOLO, LORANZE', MAGLIONE, MONTALTO DORA, NOMAGLIO, PALAZZO CANAVESE, PARELLA, PAVONE CANAVESE, PIVERONE, QUAGLIUZZO, QUASSOLO, QUINCINETTO, RUEGLIO, SALERANO CANAVESE, SAMONE, SETTIMO ROTTARO, SETTIMO VITTORE, STRAMBINELLO, TAVAGNASCO, TORRE CANAVESE, TRAVERSELLA, VALCHIUSA, VAL DI CHY, VESTIGNE', VIDRACCO, VISTRORIO.

COMUNE DI STRAMBINELLO

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 18-3776 del 10 settembre 2021 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2021;
- la determinazione , Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di welfare abitativo, n. 1345/A1418A/2021 del 20/09/2021;

RENDE NOTO

che dal 18 ottobre 2021 e fino alle ore 12.00 del 16 novembre 2021 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

**ART. 1
REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021**

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data del 18 ottobre

2021, data di apertura del presente Bando:

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 32, ovvero Aglié, Albiano d'Ivrea, Andrate, Azeglio, Bairo, Banchette, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette D'ivrea, Chiaverano, Collettero Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranze Maglione, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torre Canavese, Traversella, Valchiusa, Val di Chy, Vestignè Vidracco, Vistrorio.
3. siano titolari di uno o più contratti di locazione **ad uso abitativo**, valido per l'annualità 2021, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si è residenti o si è stati residenti, di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6, il cui canone annuo così come risultante dal contratto o da regolare adeguamento ISTAT, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
Non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione in cui si risiede.
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
 - **FASCIA A:** valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14 per cento;
 - **FASCIA B:** valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24 per cento.
Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale).
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano.

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune

(ALLEGARE DOCUMENTAZIONE)

- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE).

NOVITA' 2021:

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.

Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi, "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. Se la domanda non è presentata tramite portale del Comune di Ivrea (accesso SPID), copia di un documento di identità in corso di validità
2. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
3. copia integrale del/dei contratto/i di affitto inerenti l'anno 2021 regolarmente registrato/i per il/i quale/i si richiede il contributo;
4. documentazione attestante il pagamento del canone di locazione inerente il periodo gennaio – settembre 2021:
 - copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2021 fino alla data di presentazione della domanda.
 - attestazione del proprietario dell'immobile (ALLEGATO A)

Le ricevute mancanti, relative al periodo ottobre – dicembre 2021 devono essere consegnate entro il 31/01/2022.

ATTENZIONE il calcolo dell'eventuale contributo sarà effettuato su quanto effettivamente consegnato.

5. In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 8;
6. In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.

Art. 3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per i soggetti inseriti nella FASCIA A, il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Per i soggetti inseriti nella FASCIA B, il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla FASCIA B è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della FASCIA B, esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione.

Eventuali contributi ricevuti per il pagamento dell'affitto relativo all'anno 2021 da soggetti privati o pubblici (ad esempio Servizi Sociali, Caritas,), verranno sottratti all'eventuale contributo.

Il pagamento del canone di locazione deve essere stato eseguito esclusivamente da parte di un soggetto facente parte del nucleo anagrafico.

ART. 4 CASI PARTICOLARI

Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di apertura del bando comunale. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.

In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il terminemassimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.

Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5 MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di domanda è:

Per i residenti nel Comune di Ivrea:

- scaricabile dal sito del Comune di Ivrea all'indirizzo: www.comune.ivrea.to.it ;
- compilabile direttamente sul sito del Comune di Ivrea previa autenticazione tramite SPID;
- reperibile in forma cartacea presso l'atrio del Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele;
- reperibile in forma cartacea presso l'atrio di Palazzo Giusiana, Via dei Patrioti 20 (Ex Tribunale), il martedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

Per i residenti negli altri Comuni:

le modalità di consegna del modulo di domanda saranno individuate in autonomia da ciascun Ente.

La domanda, redatta unicamente sul modulo appositamente, deve essere presentata al Comune di residenza dal 18 ottobre 2021 alle ore 12.00 del 16 novembre 2021 secondo le seguenti modalità:

Per i residenti nel Comune di Ivrea:

- inoltro tramite caricamento diretto della domanda sul sito del Comune di Ivrea previa autenticazione tramite SPID;
- inoltro tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ivrea.to.it;
- inoltro a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Comune Di Ivrea, Servizio Istruzione e Politiche Sociali - Piazza Vittorio Emanuele, 1 – 10015 Ivrea. al fine della determinazione dell'ammissibilità al bando farà fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione. Le domande dovranno comunque pervenire all'ufficio entro il 16 novembre 2021;
- consegna, previa prenotazione al numero 0125-410307, 0125-410332 e 0125410328, presso lo Sportello Politiche Sociali, Palazzo Giusiana, Via dei Patrioti 20 (Ex Tribunale).

Le stesse modalità dovranno essere utilizzate per consegnare la copia dei pagamenti relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 entro il 31 gennaio 2022.

Per i residenti negli altri Comuni:

le modalità di raccolta delle domande e di consegna delle ricevute di pagamento relative al canone dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, saranno individuate in autonomia da ciascun Ente.

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità:

Per i residenti nel Comune di Ivrea:

- i cittadini ammessi al beneficio riceveranno direttamente bonifico sul conto corrente indicato nella domanda;
- i cittadini non ammessi riceveranno una comunicazione con l'indicazione delle motivazione che hanno condotto all'esclusione dal beneficio.

Per i residenti negli altri Comuni:

ogni Comune sarà responsabile della comunicazione dell'esito del bando ai propri residenti e determinerà in autonomia le proprie modalità di comunicazione al cittadino.

Art. 6 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Informativa privacy: titolare del trattamento è il Comune di Ivrea e il Comune di residenza.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Ivrea.